CAMERA DEI DEPUTATI N. 552

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, DALL'ARMELLINA, ROMANATO, ANSELMI TINA, RUFFINI, MENGOZZI, SARTOR, SGARLATA

Presentata il 17 ottobre 1968

Carriera, classi di stipendio e inquadramento del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si prefigge di rendere giustizia alla benemerita categoria dei capi d'istituto dell'istruzione secondaria, sanando certe situazioni sperequative nei confronti del personale insegnante e apportando alla loro carriera i miglioramenti necessari per adeguarla all'importanza della funzione ed al *curriculum* effettivamente percorso prima di accedervi.

La proposta, al tempo stesso, mira a restituire a tutti i presidi la piena dignità della propria funzione, sollevando da incombenze accessorie – incompatibili con la carica rivestita – quella aliquota di capi d'istituto che tuttora, per criteri di non giustificata economia, è oberata dal peso dell'insegnamento.

Illustriamo succintamente, qui di seguito, il contenuto e la portata dei singoli articoli in cui la nostra proposta di legge si compendia.

Articolo 1. – Si propone, in sostanza, di introdurre un accorgimento nella carriera dei presidi, la quale attualmente, per effetto della legge 13 marzo 1958, n. 165, (articolo 9 e annessa tabella *E*), si articola su due classi di stipendio, di cui la prima viene attribuita nell'atto della nomina e la seconda dopo sei anni. Ne deriva quindi una situazione anomala e sperequativa nei confronti del personale insegnante per il quale, invece, il raggiungimento della promozione alla classe di stipendio superiore coincide con il superamento del prescritto periodo di prova di due anni. Per il personale direttivo della scuola primaria si ha il passaggio alla classe superiore dopo il periodo di prova che è di soli sei mesi !

Si rende necessario, dunque, sanare questa duplice sperequazione, per dare così un adeguato riconoscimento alla accresciuta dignità ed all'aumentata responsabilità della nuova funzione.

Articolo 2. – La legge 13 marzo 1958, n. 165, ebbe anche a sanzionare un'ulteriore, più grave anomalia nella particolare carriera dei capi d'istituto di seconda categoria (presidi di scuola media), fissando per essi una seconda classe di stipendio assolutamente inadeguata. Questa, infatti, costituisce motivo di una triplice sperequazione nei confronti dei direttori didattici, dei presidi di prima cate-

goria e degli insegnanti di scuola secondaria superiore.

Viene improvvisamente a cadere anche il pur inadeguato rapporto di 90 a 100 che caratterizza la carriera del personale della scuola media nei riguardi di quello delle scuole medie superiori, nonostante la parità del titolo di studio base. La proporzione scende, in questo caso, all'82 per cento, rendendo ancor meno allettante, per il professore di scuola media che sia nel pieno della sua carriera, l'intraprendere quella della presidenza.

Passando nei ruoli dell'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado (per concorso o giovandosi, se abilitato, della recentissima legge n. 468 che concede l'immissione in ruolo per titoli), il docente potrà raggiungere, dopo un solo anno di prova, quella classe di stipendio che, accedendo alla presidenza nelle scuole medie, dovrà attendere per sei anni !

Infine, a riprova della sperequazione esistente, basterebbe la considerazione che nelle analoghe carriere direttive (scuola primaria, scuole medie superiori) il capo d'istituto distanzia l'insegnante suo subordinato all'apice della carriera di ben 120 punti, quanti ne intercorrono, cioè, tra i rispettivi ex coefficienti che ancor oggi ne definiscono – in attesa del riassetto – le posizioni retributive e tale divario scende invece, per il preside di scuola media, a 58 punti: meno della metà !

Articolo 3. – Questo articolo non fa che ricalcare la dizione dell'articolo 25, comma quarto, della citata legge n. 165 del 1958, per riassumere un diritto già concesso dal Parlamento e contestato finora dall'amministrazione per un equivoco interpretativo, ingenerato dalla scarsa chiarezza del testo. Disponeva, il suddetto articolo 25 al quarto comma, che « il servizio prestato nella carriera di professore o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo d'istituto », dovesse essere « valutato per intero agli effetti della progressione economica ». Fu appunto l'espressione « progressione economica » a sollevare perplessità, tanto che la Camera ebbe ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno, esplicativo delle intenzioni del legislatore, affinché fosse identificata, questa « progressione economica » nella « progressione di carriera ». Il fatto è che il testo della legge – derivante da una ricucitura di stralci da diversi successivi disegni di legge governativi – non usa sempre la medesima nomenclatura e presenta dizioni differenti da articolo ad articolo.

Se è vero che all'articolo 20, ad esempio, si parla di « progressione di carriera » è pur vero che con l'articolo 7 pur con la stessa dizione « progressione economica », gli ex combattenti ottennero la retrodatazione della nomina !

Ma v'è un argomento fondamentale atto a dimostrare che l'articolo 3 della presente proposta di legge non vuole introdurre una nuova concessione ma ristabilire – con una interpretazione autentica – un diritto già concesso dal Parlamento or è un decennio: se l'articolo 25 della legge n. 165 avesse voluto semplicemente riconoscere valido per la sola attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (scatti biennali) il servizio prestato in altra carriera inferiore, sarebbe stato niente altro che un pleonasmo. Infatti, tanto per fare un esempio concreto, un professore al coefficiente 522, quinto scatto, diventando preside, viene retribuito con il coefficiente 522 iniziale, ma conserva ugualmente, senza bisogno di invocare l'articolo 25 della legge n. 165, l'importo dei 5 scatti maturati, per il semplice effetto dell'« assegno *ad personam* » !

È giunto quindi il momento, dopo 10 anni di non responsabile attesa, di rimediare a questa incongruenza con spirito doveroso di equità e di giustizia.

Articolo 4. – Questa disposizione sancisce che a ciascun preside spetta, logicamente, la ricostruzione di carriera, ai soli fini giuridici, applicando a suo favore, secondo i casi, le norme dell'articolo o degli articoli precedenti. Viene altresì stabilita una data di decorrenza dei benefici economici, per evitare che le eventuali lungaggini dell'*iter* di questa proposta abbiano a recare ulteriore danno agli interessati. Ci si preoccupa, infine, di salvaguardare i diritti dei presidi anziani attualmente in servizio ma che dovessero andare in pensione nelle more dell'approvazione del presente provvedimento.

Articolo 5. – Ancora, mira ad eliminare una ulteriore discriminazione oggi in atto tra capi d'istituto di prima e di seconda categoria. I primi godono dell'esonero dall'insegnamento, qualunque sia il numero degli alunni dell'Istituto di cui son titolari, mentre i secondi sono tenuti ad insegnare per almeno 12 ore settimanali se la scuola non supera i 200 alunni.

La discriminazione è inaccettabile sul piano morale e controproducente sul piano pratico. È noto che nella scuola media l'impegno didattico e il lavoro di coordinamento del preside sono notevolmente più onerosi. Aggiungasi che doveri sì gravosi – generalizzati nei piccoli centri di provincia – ricadono generalmente sui presidi di prima nomina.

Costoro vengono continuamente appesantiti, nella loro funzione direttiva, da numerose interferenze nella loro funzione docente. Inoltre, distolti da svariate attribuzioni, non sempre riescono a curare le proprie classi col medesimo zelo degli altri insegnanti, nei cui confronti, anzi, si stabilisce (di fronte agli alunni e alle famiglie degli alunni) un inopportuno paragone tra i risultati rispettivamente ottenuti e le sottintese valutazioni di capacità.

Le presidenze di scuola media, con insegnamento, sono poche centinaia e non crediamo che la preoccupazione d'una economia di bilancio debba prevalere sulla dignità delle funzioni di preside col conseguente danno alla serietà degli studi e al corretto funzionamento della scuola.

Per le medesime suesposte considerazioni, è previsto anche, in determinate situazioni, un piano di esoneri parziali o totali dall'insegnamento per i vice-presidi, al fine di assicurare ai capi d'istituto costruttiva collaborazione.

Nell'articolo 6 è stata altresì ravvisata la necessità di eliminare un'altra sperequazione in atto, assimilando i criteri da adottarsi per i trasferimenti e attribuendo una congrua valutazione del servizio prestato come insegnante di ruolo.

Infine, l'articolo 7, come di consueto, indica le fonti di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della futura legge, se la presente proposta, come ci auguriamo, sarà pienamente approvata.

Onorevoli colleghi! Crediamo di avervi illustrato a sufficienza i motivi morali, giuridici e tecnici per cui ci siamo fatti promotori di questa proposta di legge, il cui contenuto ci è stato suggerito dalla conoscenza dei reali problemi della scuola e dall'interpretazione delle aspirazioni e dello stato d'animo di tante centinaia di capi d'istituto che abbiamo avuto occasione di avvicinare. Se pure questa categoria dignitosamente si astiene, come è suo costume, dalle manifestazioni chiassose e dalle aperte polemiche, tuttavia denuncia un generalizzato stato di disagio.

Sarebbe un grave errore eludere, ulteriormente, necessità ed attese legittime del personale direttivo della scuola italiana.

Onorevoli colleghi, i presidi costituiscono pur sempre l'insostituibile collegamento tra l'amministrazione centrale e periferica e il corpo insegnante, e ad essi sono attribuite funzioni e compiti di notevole rilievo; sono queste le responsabilità che si identificano nel divenire della scuola e nel suo adeguamento alle esigenze ed alle legittime attese del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'annessa tabella *E*, al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (presidi di prima e seconda categoria) la prima classe di stipendio è attribuita allo atto della nomina nel ruolo, la seconda all'atto del superamento del prescritto periodo di prova.

ART. 2.

A parziale modifica della tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, successivamente modificata dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la seconda classe di stipendio attribuita ai presidi di seconda categoria è quella corrispondente al trattamento economico commisurato all'ex coefficiente 630 e successive integrazioni.

ART. 3.

A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio prestato nella carriera di professore o di capo d'istituto di categoria inferiore in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione di carriera.

ART. 4.

Al personale direttivo di cui all'articolo 2, già in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sarà ricostruita la carriera – ai soli fini giuridici – secondo le norme contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

I benefici economici derivanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto dal 1° ottobre 1958. Al personale direttivo che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1968, il trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

ART. 5.

I presidi degli istituti secondari d'ogni grado sono dispensati dall'insegnamento, indipendentemente dal numero degli alunni o dal numero delle classi.

I vice-presidi degli Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado possono

fruire di un esonero parziale o totale, in considerazione delle funzioni ausiliarie esplicate nell'ambito del proprio istituto.

Tale esonero sarà parziale se l'istituto conta da 12 a 24 classi, totale se l'istituto supera le 24 classi.

L'esonero parziale o totale concesso ai sensi del presente articolo, non comporta alcun pregiudizio nella valutazione a tutti gli effetti del servizio d'insegnamento.

ART. 6.

Le graduatorie per i trasferimenti dei capi d'istituto dovranno essere compilate con i medesimi criteri, opportunamente adattati, che vigono per i trasferimenti del personale insegnante. Una congrua valutazione dovrà essere data al servizio prestato come insegnante di ruolo anteriormente alla nomina a preside.

Al Ministro della pubblica istruzione compete l'emanazione delle opportune norme interpretative del presente articolo di legge.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio 1968 e successivi, nonché con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti previsti da leggi speciali.